



VA di moda la c.d. responsabilità sociale delle imprese (rsi). Non che si sia capito ancora bene di cosa si tratti, ma tant'è: quando qualcosa è «in» bisogna cercare di adeguarvisi.

Il problema nasce, ovviamente, quando un'impresa si propone di divenire socialmente responsabile e si accinge ad applicare una regola che ancora non c'è. Allora, l'immane consulente è chiamato a spiegare ed a rendere operativi principi che albergano ancora nella sfera delle buone intenzioni e navigano nel mare magnum dell'incertezza delle regole.

Si conosce, è vero, l'origine della questione. La dimensione globale dell'economia ha determinato fenomeni di sfruttamento umano ed ambientale da parte di una serie di imprese multinazionali in loco.

Di qui l'esigenza di comportamenti «etici» delle imprese stesse, che si concretizzano nel rispetto dei diritti dei lavoratori e al tempo stesso, evitano il dumping sociale causato dalla diversa intensità della tutela dei lavoratori e dell'ambiente.

E' nota anche la prima definizione della materia contenuta nel Libro Verde della Commissione della Comunità Europea (2001), secondo cui per responsabilità sociale dell'impresa s'intende «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate».

Dalla definizione emerge l'obiettivo di perseguire una integrazione fra interessi diversificati, anziché una loro contrapposizione. Ciò, sulla scorta della c.d. Triple bottom line: crescita economica, coesione sociale e protezione ambientale. L'impresa deve cioè trovare un equilibrio fra risorse

umane (valutazioni sociali); pianeta (valutazione ambientali) e utili (valutazioni economiche), secondo la strategia suggerita nel 2005 dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di Bilbao.

In particolare, le imprese dovrebbero interagire, inseguendo, volontariamente, nelle operazioni commerciali, aspetti sociali ed ecologici, che determinano vantaggi nei confronti dei soggetti coinvolti in tali operazioni (lavoratori, utenti, consumatori, sindacati). Tuttavia, a parte il fatto che nella nostra Costituzione il principio non è nuovo, dal momento che l'art. 41 correla l'iniziativa economica all'utilità sociale delle imprese, non sono state ancora emanate regole precise che obblighino le imprese socialmente responsabili ad uno specifico comportamento etico.

Né si può pensare che la rsi coincida con il rispetto della legalità, ossia con codici di condotta che contengono norme di comportamento la cui violazione è già provvista di sanzione giuridica, sia sotto il profilo della protezione giuridica dei dipendenti, che sotto quello della concorrenza e del diritto societario.

Così, ad esempio, le tutele apprestate per l'attività lavorativa svolta dai minori possono integrare la responsabilità sociale delle imprese solo nei Paesi in cui non vi è divieto e/o limitazione del lavoro minorile. Invece, in Paesi come l'Italia, che vanta già una legislazione specifica sul punto, il rispetto di tali diritti rischia di essere un'operazione minimale o mistificatoria.

Bilanci sociali, certificazioni, codici di condotta, gli interventi possono essere vari ed articolati, ma, in ogni caso, devono essere oggetto di una formalizzazione normativa di contenuto,

procedure, verifica e valutazione dei comportamenti delle imprese. Per il momento, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha attuato un progetto Csr-SC, in collegamento al quale è stata costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese (l. finanziaria, 30 dicembre 2004, n. 311, art.1, c. 160). Alla Fondazione, a cui partecipa, quale socio fondatore, il Ministero del lavoro stesso, è stato assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005.

*Prof.ssa Maria Novella Bettini  
Docente di diritto del lavoro  
Università del Molise*

**Responsabilità sociale delle imprese**  
L'isola che ancora non c'è: navigando a vista verso il buonismo

Il libro in consultazione è su lavoro, previdenza e sindacato



**DIMENSIONE LAVORO**

a cura del Centro Ricerche e Formazione  
Presidente Maria Novella Bettini



# Informatica e privacy

## Trattamento dei dati e soggetti responsabili

IN seguito al fenomeno della c.d. globalizzazione, le imprese, come noto, hanno avviato processi di delocalizzazione e di esternalizzazione della propria produzione.

Con riguardo alla esternalizzazione, in particolare, va rilevato che, sempre più spesso, le aziende mantengono soltanto il c.d. core business ed affidano a terzi le attività collaterali al processo produttivo principale.

In questo quadro, la crescente richiesta di contratti di servizi informatici affidati in outsourcing rende sempre più urgente comprendere in capo a quali soggetti ricada la responsabilità nel trattamento dei dati.

Tali contratti presuppongono, infatti, l'elabora-

zione di dati personali da parte dell'appaltatore del servizio per conto del titolare-committente.

Essi rientrano nella tipologia del contratto di appalto, disciplinato dal Codice Civile e nei loro confronti vanno, pertanto, applicate le disposizioni generali previste dalla legge.

La giurisprudenza, generalmente, ha escluso il committente da ogni responsabilità allorquando sussista un'autonomia decisionale da parte dell'appaltatore, come nel caso dei rapporti di servizio in appalto, nei quali lo stesso assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio.

Invece, nel caso in cui l'autonomia dell'appaltato-

re viene di fatto a mancare perché questi, in base agli accordi contrattuali, diviene un semplice esecutore degli ordini del committente, la giurisprudenza è concorde nel sostenere la responsabilità di quest'ultimo.

Pertanto, se l'azienda ha formalmente nominato «responsabile del trattamento» l'outsourcer o il disaster recovery, fornendogli tutte le istruzioni necessarie per il trattamento dei dati in forma scritta, così come previste dall'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il titolare del trattamento (committente) rimane responsabile dell'operato dell'appaltatore e, in base al Codice della privacy appena

citato, deve vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza da parte del «responsabile» delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza e delle istruzioni per il trattamento fornitogli.

Piermaria Armenti

### Per informazioni

Tel. fax  
(mercoledì 12-14)  
0874/484903  
Piazza C. Battisti, 11  
Campobasso  
[www.cref.it](http://www.cref.it)  
[info@cref.it](mailto:info@cref.it)